

Protocollo sui registri delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti

Firmato a Kiev il 21 maggio 2003

Strumento di ratifica depositato dalla Svizzera il 27 aprile 2007

Entrato in vigore per la Svizzera l'8 ottobre 2009

(Stato 16 ottobre 2024)

Le Parti del presente Protocollo,

rammentando l'articolo 5, paragrafo 9 e l'articolo 10, paragrafo 2 della Convenzione del 1998 sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale («Convenzione di Aarhus»), riconoscendo che i registri delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti rappresentano un meccanismo importante per accrescere la responsabilità delle imprese, ridurre l'inquinamento e promuovere lo sviluppo sostenibile, come affermato nella dichiarazione di Lucca adottata nella prima riunione delle Parti della convenzione di Aarhus,

visto il principio n. 10 della dichiarazione di Rio sull'ambiente e lo sviluppo del 1992, visti inoltre i principi e gli impegni concordati nel 1992 alla conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e lo sviluppo, in particolare le disposizioni del capitolo 19 di Agenda 21,

prendendo atto del programma per l'ulteriore attuazione di Agenda 21, adottato nel 1997 dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite nella sua diciannovesima sessione straordinaria, che chiede tra l'altro l'aumento delle capacità e delle risorse nazionali per la raccolta, l'elaborazione e la diffusione delle informazioni onde facilitare l'accesso del pubblico alle informazioni sulle tematiche ambientali di rilevanza mondiale mediante strumenti adeguati,

visto il piano di attuazione del vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile del 2002, che promuove l'elaborazione di informazioni coerenti ed integrate sulle sostanze chimiche, ad esempio tramite registri nazionali delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti,

tenendo conto dell'attività del Forum intergovernativo sulla sicurezza delle sostanze chimiche, in particolare la dichiarazione di Bahia del 2000 sulla sicurezza delle sostanze chimiche, le priorità d'intervento dopo il 2000 e il piano d'azione per la creazione di registri delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e la realizzazione di inventari delle emissioni,

tenendo inoltre conto delle attività intraprese nel quadro del Programma interorganizzazioni per la corretta gestione delle sostanze chimiche,

tenendo conto altresì dell'attività dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), in particolare la raccomandazione del Consiglio di tale organizzazione in merito alla realizzazione di registri delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti, in cui il Consiglio invita i paesi membri a istituire e rendere accessibili al pubblico registri nazionali delle emissioni e dei trasferimenti delle sostanze inquinanti,

desiderose di creare un meccanismo che contribuisca a permettere ad ogni individuo delle generazioni presenti e future di vivere in un ambiente adeguato alla sua salute e al suo benessere garantendo l'elaborazione di sistemi di informazione ambientale accessibili al pubblico,

desiderose altresì di garantire che l'elaborazione di siffatti sistemi tenga conto di principi che concorrono allo sviluppo sostenibile, quali l'approccio precauzionale sancito nel principio n. 15 della dichiarazione di Rio sull'ambiente e lo sviluppo del 1992,

riconoscendo il collegamento tra sistemi adeguati di informazione ambientale e l'esercizio dei diritti sanciti dalla convenzione di Aarhus,

constatando la necessità di cooperare con altre iniziative internazionali in materia di sostanze inquinanti e rifiuti, tra cui la convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti del 2001¹ e la convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento del 1989²,

riconoscendo che gli obiettivi di un'impostazione integrata volta a ridurre al minimo l'inquinamento e la quantità di rifiuti prodotti dagli impianti industriali e da altre fonti sono il raggiungimento di un livello elevato di tutela dell'ambiente nel suo insieme, il progresso in direzione di uno sviluppo sostenibile e senza rischi per l'ambiente e la protezione della salute delle generazioni presenti e future,

convinte che i registri delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti siano uno strumento efficace sotto il profilo dei costi per promuovere il miglioramento delle prestazioni ambientali, consentire al pubblico di accedere alle informazioni sulle sostanze inquinanti emesse e trasferite all'interno delle diverse comunità e da una comunità all'altra e per consentire ai governi di seguire le evoluzioni in atto, dimostrare i progressi compiuti nella riduzione dell'inquinamento, controllare l'attuazione di determinati accordi internazionali, definire le priorità e valutare i progressi realizzati attraverso le politiche e i programmi in materia ambientale,

ritenendo che i registri delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti possano produrre benefici tangibili per il settore industriale migliorando la gestione delle sostanze inquinanti,

osservando le possibilità esistenti di utilizzare i dati dei registri delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti, unitamente alle pertinenti informazioni sanitarie, ambientali, demografiche, economiche o di altro tipo, per comprendere meglio i potenziali problemi, individuare i «punti critici», adottare misure preventive e di attenuazione e definire le priorità di gestione ambientale,

¹ RS 0.814.03

² RS 0.814.05

riconoscendo l'importanza di tutelare la privacy delle persone fisiche identificate o identificabili nel trattamento delle informazioni contenute nei registri delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti secondo quanto disposto dalle norme internazionali applicabili in materia di tutela dei dati,

riconoscendo inoltre l'importanza dell'istituzione di sistemi nazionali di registri delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti compatibili a livello internazionale per accrescere la comparabilità dei dati,

osservando che molti Stati membri della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite, la Comunità europea e le Parti dell'Accordo nordamericano di libero scambio si adoperano per raccogliere da varie fonti dati relativi alle emissioni e ai trasferimenti di sostanze inquinanti e rendere accessibili al pubblico le informazioni in questione e riconoscendo in particolare la lunga e preziosa esperienza di alcuni paesi in questo campo,

tenendo conto delle diverse impostazioni adottate per i registri delle emissioni già istituiti e dell'esigenza di evitare doppioni e riconoscendo pertanto che è necessaria una certa flessibilità,

sollecitando la graduale realizzazione di registri nazionali delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti,

sollecitando inoltre l'istituzione di collegamenti tra i registri nazionali delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e i sistemi informativi riguardanti altre emissioni di interesse pubblico,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Scopo

Il presente Protocollo ha lo scopo di migliorare l'accesso del pubblico alle informazioni attraverso l'istituzione su scala nazionale di registri delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti (*pollutant release and transfer registers* – PRTR) coerenti e integrati nel rispetto delle disposizioni del presente Protocollo, in grado di agevolare la partecipazione del pubblico ai processi decisionali in campo ambientale e di contribuire a prevenire e ridurre l'inquinamento dell'ambiente.

Art. 2 Definizioni

Ai fini del presente Protocollo:

1. per «Parte» si intende, salvo diversa indicazione, uno Stato o un'organizzazione regionale d'integrazione economica di cui all'articolo 24 che abbia convenuto di essere vincolato/a dal presente Protocollo e per il/la quale il Protocollo sia in vigore;
2. per «Convenzione» si intende la Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, conclusa ad Aarhus (Danimarca) il 25 giugno 1998;

3. per «pubblico» si intende una o più persone fisiche o giuridiche e, ai sensi della legislazione o prassi nazionale, le associazioni, organizzazioni o gruppi costituiti da tali persone;
4. per «impianto» si intende una o più installazioni sullo stesso sito o su siti attigui, appartenenti o gestite dalla stessa persona fisica o giuridica;
5. per «autorità competente» si intendono le autorità nazionali o qualsiasi altro organismo competente designato da una delle Parti per gestire un sistema nazionale di registri delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti;
6. per «sostanza inquinante» si intende qualsiasi sostanza o gruppo di sostanze potenzialmente nocive per l'ambiente o la salute umana a causa delle loro proprietà e della loro introduzione nell'ambiente;
7. per «emissione» si intende qualsiasi introduzione di sostanze inquinanti nell'ambiente in seguito a qualsiasi attività umana, volontaria o involontaria, abituale o straordinaria, compresi il versamento, l'emissione, lo scarico, l'iniezione e lo smaltimento o attraverso reti fognarie non attrezzate per il trattamento finale delle acque reflue;
8. per «trasferimento fuori sito» si intende lo spostamento oltre i confini dell'impianto di sostanze inquinanti o rifiuti destinati allo smaltimento o al recupero e di sostanze inquinanti contenute in acque reflue destinate al trattamento;
9. per «fonti diffuse» si intendono le numerose fonti disperse o di dimensioni ridotte che possono emettere sostanze inquinanti nel suolo, nell'atmosfera o nell'acqua, il cui impatto combinato su tali comparti può essere significativo e per le quali non è pratico raccogliere relazioni per ciascuna fonte separata;
10. l'aggettivo «nazionale», usato con riferimento agli obblighi imposti dal presente Protocollo alle Parti che sono organizzazioni regionali d'integrazione economica, si intende riferito alla regione in questione salvo diversa indicazione;
11. per «rifiuti» si intendono sostanze od oggetti:
 - a) smaltiti o recuperati,
 - b) destinati allo smaltimento o al recupero, oppure
 - c) da smaltire o da recuperare ai sensi delle leggi nazionali,
12. per «rifiuti pericolosi» si intendono i rifiuti definiti pericolosi ai sensi delle leggi nazionali;
13. per «altri rifiuti» si intendono i rifiuti diversi da quelli pericolosi;
14. per «acque reflue» si intendono le acque usate contenenti sostanze od oggetti disciplinate dalle leggi nazionali.

Art. 3 Disposizioni generali

1. Ciascuna Parte adotta i necessari provvedimenti legislativi, regolamentari e di altra natura e le pertinenti misure di esecuzione al fine di attuare il presente Protocollo.
2. Le disposizioni del presente Protocollo non pregiudicano il diritto delle Parti di mantenere o istituire un registro delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze

inquinanti più ampio o più accessibile al pubblico di quanto imposto dal presente Protocollo.

3. Ciascuna Parte adotta le misure atte a garantire che il pubblico e i dipendenti di un impianto che denuncino ad autorità pubbliche una violazione della normativa nazionale di attuazione del presente Protocollo da parte di un impianto non siano danneggiati, perseguitati o molestati dai responsabili dell'impianto o dalle autorità pubbliche per avere denunciato la violazione.

4. Nell'attuare il presente Protocollo ciascuna Parte segue l'approccio precauzionale sancito nel principio n. 15 della dichiarazione di Rio sull'ambiente e lo sviluppo del 1992.

5. Per limitare la duplicazione delle relazioni, i sistemi di registri delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti possono essere integrati, nella misura del possibile, con fonti d'informazione esistenti, quali meccanismi di notificazione coperti da licenza o autorizzazione di esercizio.

6. Le Parti si sforzano di raggiungere una convergenza tra i registri nazionali delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti.

Art. 4 Elementi fondamentali di un sistema di registri delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti

Ai sensi del presente Protocollo, ciascuna Parte istituisce e mantiene un registro nazionale delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti accessibile al pubblico che:

- a) distingue per impianto i dati relativi alle fonti puntuali;
- b) presenta i dati relativi alle fonti diffuse;
- c) presenta i dati in funzione della sostanza inquinante o dei rifiuti, a seconda dei casi;
- d) tiene conto separatamente delle emissioni nell'atmosfera, nel suolo e nell'acqua;
- e) comprende informazioni sui trasferimenti;
- f) si basa su relazioni periodiche obbligatorie;
- g) contiene dati standardizzati e aggiornati, prevede un numero ridotto di soglie di notifica standardizzate ed eventualmente disposizioni circoscritte a tutela della riservatezza;
- h) è coerente e concepito in modo da permettere una consultazione agevole e l'accesso da parte del pubblico, anche in forma elettronica;
- i) permette la partecipazione del pubblico alla sua elaborazione e modifica;
- j) è costituito da una banca dati strutturata e computerizzata o da diverse banche dati tra loro collegate e gestite dall'autorità competente.

Art. 5 Concezione e struttura

1. Ciascuna Parte garantisce che i dati conservati nel registro di cui all'articolo 4 siano presentati sia in forma aggregata che in forma disaggregata per consentire di cercare e individuare le emissioni e i trasferimenti in base agli elementi seguenti:
 - a) impianto e ubicazione geografica di quest'ultimo;
 - b) attività;
 - c) proprietario o gestore e, se del caso, impresa;
 - d) sostanza inquinante o rifiuti, a seconda dei casi;
 - e) ciascuno dei comparti ambientali in cui la sostanza inquinante è emessa;
 - f) come indicato all'articolo 7, paragrafo 5, la destinazione del trasferimento e, se del caso, l'operazione di smaltimento o di recupero per i rifiuti.
2. Ciascuna Parte garantisce inoltre che i dati possano essere cercati e individuati in base alle fonti diffuse contemplate nel registro.
3. Ciascuna Parte predispone il proprio registro tenendo conto della possibilità di un ampliamento futuro e garantendo che siano accessibili al pubblico i dati relativi ad almeno i dieci anni di riferimento precedenti.
4. Il registro è predisposto in modo da consentirne la consultazione più agevole possibile da parte del pubblico con mezzi elettronici quale Internet. In condizioni operative normali esso deve mettere a disposizione le informazioni in maniera continua e immediata con mezzi elettronici.
5. Ciascuna Parte dovrebbe inserire nel proprio registro collegamenti con le proprie banche dati esistenti e accessibili al pubblico su temi connessi alla tutela dell'ambiente.
6. Ciascuna Parte inserisce nel proprio registro collegamenti con i registri delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti delle altre Parti del Protocollo e, ove possibile, con quelli di altri Paesi.

Art. 6 Contenuto del registro

1. Ciascuna Parte garantisce che il proprio registro comprenda le informazioni riguardanti:
 - a) l'emissione di sostanze inquinanti da comunicare ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2;
 - b) i trasferimenti fuori sito da comunicare ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2;
 - c) l'emissione di sostanze inquinanti da fonti diffuse di cui all'articolo 7, paragrafo 4.
2. Dopo aver valutato l'esperienza acquisita nella messa a punto dei registri nazionali delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e nell'attuazione del presente Protocollo e tenendo conto degli sviluppi pertinenti a livello internazionale, la riunione delle Parti riesamina le esigenze relative alla comunicazione dei dati ai sensi del

presente Protocollo e prende in considerazione gli aspetti seguenti in vista di un suo ulteriore sviluppo:

- a) revisione delle attività di cui all'allegato I;
- b) revisione delle sostanze inquinanti di cui all'allegato II;
- c) revisione delle soglie di cui agli allegati I e II;
- d) inserimento di altri aspetti pertinenti quali le informazioni sui trasferimenti *in situ*, lo stoccaggio, l'indicazione degli obblighi di comunicazione per le fonti diffuse e l'elaborazione di criteri per l'inserimento delle sostanze inquinanti nei registri ai sensi del presente Protocollo.

Art. 7 Obblighi di comunicazione

1. Ciascuna Parte:

- a) impone al proprietario o al gestore di ciascun impianto soggetto alla sua giurisdizione che intraprende una o più delle attività di cui all'allegato I superando la relativa soglia di capacità di cui all'allegato I, colonna 1 e:
 - i) emette qualsiasi sostanza inquinante indicata nell'allegato II in quantità superiori alle relative soglie di cui all'allegato II, colonna 1;
 - ii) procede al trasferimento fuori sito di qualsiasi sostanza inquinante di cui all'allegato II in quantità superiori alla relativa soglia di cui all'allegato II, colonna 2, laddove la Parte abbia optato per la presentazione dei dati in funzione della sostanza inquinante oggetto del trasferimento ai sensi del paragrafo 5, lettera d);
 - iii) procede al trasferimento fuori sito di rifiuti pericolosi per oltre 2 tonnellate l'anno o di altri rifiuti per oltre 2000 tonnellate l'anno, laddove la Parte abbia optato per la presentazione dei dati in funzione dei rifiuti oggetto del trasferimento ai sensi del paragrafo 5, lettera d); oppure
 - iv) procede al trasferimento fuori sito, in acque reflue destinate al trattamento, di qualsiasi sostanza inquinante indicata nell'allegato II in quantità superiori alla relativa soglia di cui all'allegato II, colonna 1b;di assolvere l'obbligo imposto a tale proprietario o gestore ai sensi del paragrafo 2; oppure
- b) impone al proprietario o al gestore di ciascun impianto soggetto alla sua giurisdizione che intraprende una o più delle attività di cui all'allegato I raggiungendo o superando la soglia di dipendenti di cui all'allegato I, colonna 2 producendo, lavorando o utilizzando qualsiasi sostanza inquinante di cui all'allegato II in quantità superiori alla relativa soglia di cui all'allegato II, colonna 3, di assolvere l'obbligo imposto a tale proprietario o gestore ai sensi del paragrafo 2.

2. Ciascuna Parte impone al proprietario o al gestore di un impianto di cui al paragrafo 1 di presentare le informazioni di cui ai paragrafi 5 e 6 come prescritto nei paragrafi medesimi in relazione alle sostanze inquinanti e ai rifiuti per i quali è avvenuto il superamento delle soglie.

3. Per conseguire lo scopo del presente Protocollo una Parte può stabilire, in relazione a una particolare sostanza inquinante, di applicare una soglia di emissione oppure una soglia di produzione, lavorazione o utilizzo, purché ciò aumenti le pertinenti informazioni disponibili nel proprio registro riguardo alle emissioni o ai trasferimenti.

4. Ciascuna Parte garantisce che la propria autorità competente raccolga o incarica uno o più organismi competenti o autorità pubbliche di raccogliere le informazioni sulle emissioni di sostanze inquinanti da fonti diffuse di cui ai paragrafi 7 e 8 per includerle nel proprio registro.

5. Ciascuna Parte impone ai proprietari o ai gestori degli impianti soggetti all'obbligo di comunicazione delle informazioni di cui al paragrafo 2 di compilare e presentare alla propria autorità competente le seguenti informazioni suddivise per impianto:

- a) nome, indirizzo, ubicazione e attività dell'impianto cui si riferiscono le informazioni ed inoltre nome del proprietario o gestore e, se del caso, dell'impresa;
- b) nome e numero di identificazione di ciascuna sostanza inquinante per la quale sussiste l'obbligo di comunicazione ai sensi del paragrafo 2;
- c) quantità di ciascuna sostanza inquinante per la quale sussiste l'obbligo di comunicazione ai sensi del paragrafo 2 emessa nell'ambiente dall'impianto nell'anno di riferimento, sia in forma aggregata sia specificando se l'emissione è avvenuta nell'atmosfera, nell'acqua o nel suolo, anche per iniezione nel sottosuolo;
- d) e a seconda dei casi:
 - i) quantità di ciascuna sostanza inquinante per la quale sussiste l'obbligo di comunicazione ai sensi del paragrafo 2 trasferita fuori sito nell'anno di riferimento, con indicazione separata delle quantità trasferite a fini di smaltimento e di recupero, nonché nome e indirizzo dell'impianto che riceve le sostanze inquinanti trasferite, oppure
 - ii) quantità di rifiuti per i quali sussiste l'obbligo di comunicazione ai sensi del paragrafo 2 trasferiti fuori sito nell'anno di riferimento, con indicazione separata dei rifiuti pericolosi e degli altri rifiuti, delle operazioni di recupero e di smaltimento (verrà indicato rispettivamente con la lettera «R» o «D» se si tratta di rifiuti destinati al recupero o allo smaltimento ai sensi dell'allegato III) e, in relazione ai movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi, nome e indirizzo del soggetto responsabile dell'impianto di smaltimento o di recupero dei rifiuti e sito effettivo di smaltimento o di recupero che riceve i rifiuti trasferiti;
- e) quantità di ciascuna sostanza inquinante presente nelle acque reflue per la quale sussiste l'obbligo di comunicazione ai sensi del paragrafo 2 trasferita fuori sito nell'anno di riferimento; e
- f) tipo di metodologia utilizzata per ricavare le informazioni di cui alle lettere da c) ad e) ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, precisando se le informazioni sono frutto di misurazioni, calcoli o stime.

6. Le informazioni di cui al paragrafo 5, lettere da c) ad e) comprendono le informazioni sulle emissioni e i trasferimenti risultanti da attività abituali e da circostanze straordinarie.

7. Ciascuna Parte presenta nel proprio registro, con adeguata disaggregazione spaziale, le informazioni sulle emissioni di sostanze inquinanti da fonti diffuse per le quali la Parte ritiene che le autorità competenti stiano raccogliendo dati che è possibile inserire. Laddove ritenga che dati siffatti non esistano, la Parte adotta provvedimenti per avviare, in base alle priorità nazionali, la comunicazione di dati relativi alle sostanze inquinanti prodotte da una o più fonti diffuse.

8. Nelle informazioni di cui al paragrafo 7 sono comprese indicazioni sul tipo di metodologia utilizzata per ricavare le informazioni medesime.

Art. 8 Periodo di notificazione

1. Ciascuna Parte garantisce che le informazioni da inserire nel suo registro siano disponibili al pubblico, compilate e presentate nel registro per anno civile. L'anno di riferimento è l'anno civile cui si riferiscono le informazioni. Per ciascuna Parte, il primo anno di riferimento è l'anno civile successivo all'entrata in vigore del protocollo per la Parte medesima. La comunicazione delle informazioni di cui all'articolo 7 ha frequenza annua. Il secondo anno di riferimento, tuttavia, può essere il secondo anno civile successivo al primo anno di riferimento.

2. Ciascuna Parte che non è un'organizzazione regionale d'integrazione economica garantisce che l'inserimento delle informazioni nel proprio registro avvenga entro 15 mesi dalla fine di ogni anno di riferimento. Le informazioni relative al primo anno di riferimento, tuttavia, sono inserite nel registro entro due anni dalla fine dell'anno di riferimento.

3. Ciascuna Parte che è un'organizzazione regionale d'integrazione economica garantisce che l'inserimento nel proprio registro delle informazioni relative a un dato anno di riferimento avvenga entro sei mesi dal termine stabilito per le Parti che non sono organizzazioni regionali d'integrazione economica.

Art. 9 Raccolta e registrazione dei dati

1. Ciascuna Parte impone ai proprietari o ai gestori degli impianti soggetti agli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 7 di raccogliere i dati necessari per determinare, ai sensi del paragrafo 2 e con frequenza adeguata, le emissioni e i trasferimenti fuori sito effettuati dall'impianto soggetti agli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 7 e di mantenere a disposizione delle autorità competenti, per i cinque anni successivi alla fine dell'anno di riferimento in questione, la documentazione contenente i dati dai quali sono state ricavate le informazioni contenute nei registri. Tale documentazione contiene anche una descrizione della metodologia utilizzata per la raccolta dei dati.

2. Ciascuna Parte impone ai proprietari o ai gestori degli impianti soggetti agli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 7 di utilizzare le migliori informazioni disponibili, tra cui ad esempio dati di monitoraggio, fattori di emissione, equazioni di bilancio di massa, monitoraggio indiretto ed altri calcoli, valutazioni ingegneristiche ed

altri metodi. Ove opportuno ciò va fatto seguendo metodologie riconosciute a livello internazionale.

Art. 10 Valutazione qualitativa

1. Ciascuna Parte impone ai proprietari o ai gestori degli impianti soggetti agli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 7, paragrafo 1 di garantire la qualità delle informazioni comunicate.
2. Ciascuna Parte garantisce che i dati contenuti nel proprio registro siano sottoposti a valutazione qualitativa dall'autorità competente, in particolare sotto il profilo della completezza, della coerenza e della credibilità, tenendo conto delle linee direttrici eventualmente elaborate dalla riunione delle Parti.

Art. 11 Accesso del pubblico alle informazioni

1. Ciascuna Parte garantisce l'accesso del pubblico alle informazioni contenute nel proprio registro delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti senza prescrivere l'obbligo di far valere un interesse e ai sensi del presente Protocollo, provvedendo anzitutto affinché il proprio registro sia direttamente consultabile per via elettronica attraverso le reti di telecomunicazione pubbliche.
2. Laddove non sia possibile al pubblico consultare le informazioni contenute nel suo registro in maniera agevole e diretta con mezzi elettronici, ciascuna Parte garantisce che la propria autorità competente fornisca su richiesta le informazioni in questione con qualsiasi altro mezzo efficace, il più rapidamente possibile e comunque entro un mese dalla presentazione della richiesta.
3. Fatto salvo il paragrafo 4, ciascuna Parte garantisce l'accesso gratuito alle informazioni contenute nel suo registro.
4. Ciascuna Parte può consentire alla propria autorità competente di chiedere un corrispettivo in denaro per la riproduzione e l'invio postale delle informazioni specifiche di cui al paragrafo 2, ma tale corrispettivo non supera un importo ragionevole.
5. Laddove non sia possibile al pubblico consultare le informazioni contenute nel suo registro in maniera agevole e diretta con mezzi elettronici, ciascuna Parte facilita l'accesso elettronico al proprio registro in luoghi accessibili al pubblico, ad esempio biblioteche pubbliche, uffici degli enti locali o altri luoghi adatti.

Art. 12 Riservatezza

1. Ciascuna Parte può autorizzare l'autorità competente a mantenere riservate le informazioni contenute nel registro qualora la divulgazione di tali informazioni possa pregiudicare:
 - a) le relazioni internazionali, la difesa nazionale o la sicurezza pubblica;
 - b) lo svolgimento di procedimenti giudiziari, la possibilità per qualsiasi persona di avere un processo equo o la possibilità per l'autorità pubblica di svolgere indagini di carattere penale o disciplinare;

- c) la riservatezza delle informazioni commerciali e industriali, qualora essa sia tutelata dalla legge a salvaguardia di legittimi interessi economici;
- d) i diritti di proprietà intellettuale; oppure
- e) la riservatezza dei dati e/o dei fascicoli personali riguardanti le persone fisiche se queste non hanno acconsentito a divulgare le suddette informazioni al pubblico, qualora tale riservatezza sia tutelata dal diritto nazionale.

I suddetti motivi di riservatezza devono essere interpretati in modo restrittivo, tenendo conto dell'interesse pubblico tutelato dalla divulgazione delle informazioni nonché del fatto che le informazioni stesse attengano o meno alle emissioni nell'ambiente.

2. Nel quadro del paragrafo 1, lettera c) viene presa in considerazione la divulgazione, secondo le norme dell'ordinamento nazionale, di qualsiasi informazione sulle emissioni utile alla tutela dell'ambiente.

3. Ogniqualvolta siano mantenute riservate informazioni ai sensi del paragrafo 1, il registro indica che tipo d'informazione è stato omissso, ad esempio fornendo, se possibile, informazioni generiche sulla composizione chimica delle sostanze, nonché il motivo dell'omissione.

Art. 13 Partecipazione del pubblico alla realizzazione dei registri nazionali delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti

1. Ciascuna Parte garantisce adeguate opportunità di partecipazione del pubblico alla realizzazione del proprio registro nazionale delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti nel quadro dell'ordinamento nazionale.

2. Ai fini del paragrafo 1, ciascuna Parte offre al pubblico la possibilità di accedere gratuitamente alle informazioni sulle misure proposte per la realizzazione del proprio registro nazionale delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti nonché di presentare commenti, informazioni, analisi o pareri pertinenti ai fini del processo decisionale; l'autorità competente tiene in debita considerazione tale contributo del pubblico.

3. Ciascuna Parte garantisce che, quando sia stata adottata la decisione di istituire o modificare in maniera significativa il proprio registro, siano rese tempestivamente disponibili al pubblico informazioni riguardanti la decisione e le considerazioni su cui essa si fonda.

Art. 14 Accesso alla giustizia

1. Nell'ambito della propria legislazione nazionale, ciascuna Parte provvede affinché chiunque ritenga che la propria richiesta di informazioni formulata ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2 sia stata ignorata, immotivatamente respinta in tutto o in parte, non abbia ricevuto una risposta adeguata o comunque non sia stata trattata in modo conforme alle disposizioni di tale paragrafo, possa ricorrere dinanzi all'autorità giudiziaria o ad altro organo indipendente e imparziale istituito dalla legge.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 lasciano impregiudicati i diritti e gli obblighi delle Parti previsti dai trattati relativi all'oggetto del presente articolo applicabili tra esse.

Art. 15 Sviluppo delle capacità

1. Ciascuna Parte promuove la sensibilizzazione del pubblico riguardo al proprio registro delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e garantisce la disponibilità di assistenza e indicazioni utili per la consultazione del registro e per la comprensione e l'utilizzo delle informazioni in esso contenute.
2. Ciascuna Parte dovrebbe provvedere a rafforzare adeguatamente le capacità degli organismi e autorità competenti e fornire loro orientamenti utili ai fini dello svolgimento dei compiti previsti dal presente Protocollo.

Art. 16 Cooperazione internazionale

1. Le Parti cooperano e si prestano reciproca assistenza nelle forme opportune:
 - a) nell'ambito di iniziative internazionali a sostegno degli obiettivi del presente Protocollo;
 - b) previo consenso tra le Parti interessate, nell'attuazione dei sistemi nazionali previsti dal presente Protocollo;
 - c) condividendo informazioni ai sensi del presente Protocollo sulle emissioni e i trasferimenti di sostanze inquinanti in zone di frontiera;
 - d) condividendo informazioni ai sensi del presente Protocollo sui trasferimenti di sostanze inquinanti tra le Parti.
2. Le Parti incoraggiano la cooperazione reciproca e con le organizzazioni internazionali pertinenti al fine di promuovere:
 - a) la sensibilizzazione del pubblico a livello internazionale;
 - b) il trasferimento di tecnologie;
 - c) la fornitura di assistenza tecnica alle Parti che sono paesi in via di sviluppo e alle Parti le cui economie attraversano una fase di transizione in relazione alle questioni oggetto del presente Protocollo.

Art. 17 Riunione delle parti

1. È istituita una riunione delle Parti. La sua prima sessione ha luogo entro due anni dall'entrata in vigore del presente Protocollo. Successivamente, le sessioni ordinarie della riunione delle Parti si tengono subito prima, parallelamente o subito dopo le riunioni ordinarie delle Parti della convenzione, salvo diversa decisione delle Parti del presente Protocollo. La riunione delle Parti convoca una sessione straordinaria se lo decide nel corso di una sessione ordinaria oppure su richiesta scritta di qualsiasi Parte purché, entro sei mesi dalla data in cui il segretario esecutivo della Commissione economica per l'Europa ne abbia dato comunicazione a tutte le Parti, la richiesta ottenga il sostegno di almeno un terzo delle Parti.
2. La riunione delle Parti segue in maniera costante l'attuazione e l'evoluzione del presente Protocollo mediante relazioni periodiche delle Parti. A tal fine essa:
 - a) esamina l'istituzione dei registri delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti, promuovendone il potenziamento e la convergenza graduali;

- b) definisce linee direttrici volte ad agevolare la comunicazione dei dati ad opera delle Parti tenendo conto, al riguardo, dell'esigenza di evitare doppioni;
- c) elabora un programma di lavoro;
- d) esamina e, ove opportuno, adotta provvedimenti atti a rafforzare la cooperazione internazionale ai sensi dell'articolo 16;
- e) istituisce gli organi ausiliari che ritiene necessari;
- f) esamina e adotta le proposte di modifica del presente Protocollo e dei suoi allegati che ritiene necessarie per perseguire gli scopi del presente Protocollo, ai sensi dell'articolo 20;
- g) nella sua prima sessione, esamina e adotta consensualmente il proprio regolamento interno e quello dei suoi organi ausiliari, tenendo conto dei regolamenti interni adottati dalla riunione delle Parti della convenzione;
- h) valuta l'opportunità di definire consensualmente disposizioni finanziarie e meccanismi di assistenza tecnica per facilitare l'attuazione del presente Protocollo;
- i) sollecita, ove opportuno, la collaborazione di altri organismi internazionali competenti onde conseguire gli obiettivi del presente Protocollo;
- j) valuta e adotta qualsiasi ulteriore iniziativa necessaria a favorire il conseguimento degli obiettivi del presente Protocollo, ad esempio l'adozione di linee direttrici e di raccomandazioni atte a promuoverne l'attuazione.

3. La riunione delle Parti agevola lo scambio di informazioni sull'esperienza acquisita nella comunicazione dei dati relativi ai trasferimenti in funzione della sostanza inquinante e dei rifiuti ed esamina tale esperienza per approfondire la possibilità di far convergere le due impostazioni tenendo conto dell'interesse del pubblico a disporre delle informazioni ai sensi dell'articolo 1 nonché dell'efficacia complessiva dei registri nazionali delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti.

4. Le Nazioni Unite, le loro agenzie specializzate e l'Agenzia internazionale dell'energia atomica nonché gli Stati o le organizzazioni regionali d'integrazione economica che, in forza dell'articolo 24, siano ammesse a firmare il presente Protocollo senza tuttavia esserne Parti, nonché le organizzazioni intergovernative competenti nei campi cui si riferisce il presente Protocollo, sono ammessi a partecipare come osservatori alle sessioni della riunione delle Parti. L'ammissione e la partecipazione degli osservatori sono disciplinate dal regolamento interno adottato dalla riunione delle Parti.

5. Qualsiasi organizzazione non governativa che abbia competenza nei settori cui si riferisce il presente Protocollo ed abbia espresso al segretario esecutivo della Commissione economica per l'Europa il desiderio di essere rappresentata in una sessione della riunione delle Parti, viene ammessa a parteciparvi in qualità di osservatrice salvo vi si opponga un terzo delle Parti presenti alla sessione. L'ammissione e la partecipazione degli osservatori sono disciplinate dal regolamento interno adottato dalla riunione delle Parti.

Art. 18 Diritto di voto

1. Fatto salvo il paragrafo 2, ciascuna Parte del presente Protocollo dispone di un voto.
2. Per l'esercizio del diritto di voto nelle materie di loro competenza, le organizzazioni regionali d'integrazione economica dispongono di un numero di voti pari al numero dei loro Stati membri che sono Parti del presente Protocollo. Tali organizzazioni non esercitano il diritto di voto se i rispettivi Stati membri esercitano il proprio e viceversa.

Art. 19 Allegati

Gli allegati del presente Protocollo sono parte integrante di esso e, salvo espressa disposizione contraria, ogni riferimento al presente Protocollo costituisce anche un riferimento agli allegati.

Art. 20 Emendamenti

1. Qualsiasi Parte può proporre emendamenti al presente Protocollo.
2. Le proposte di emendamento del presente Protocollo sono valutate durante una sessione della riunione delle Parti.
3. Qualsiasi proposta di emendamento del presente Protocollo è comunicata per iscritto al segretariato, che la trasmette a tutte le Parti, agli altri Stati e organizzazioni regionali d'integrazione economica che abbiano convenuto di essere vincolati dal presente Protocollo e per i quali il Protocollo non sia ancora entrato in vigore e ai firmatari almeno sei mesi prima della sessione durante la quale sarà presentata per l'adozione.
4. Le Parti compiono tutti gli sforzi possibili per raggiungere un accordo per consenso sulle proposte di emendamento del presente Protocollo. Qualora nonostante tutti gli sforzi compiuti non sia possibile raggiungere il consenso, come ultimo ricorso l'emendamento è adottato a maggioranza di tre quarti delle Parti presenti alla sessione e votanti.
5. Ai fini del presente articolo, per «Parti presenti e votanti» s'intendono le Parti presenti che esprimano un voto favorevole o contrario.
6. Il segretariato comunica qualsiasi emendamento del presente Protocollo adottato a norma del paragrafo 4 al depositario, che lo trasmette a tutte le Parti, agli altri Stati e organizzazioni regionali d'integrazione economica che abbiano convenuto di essere vincolati dal presente Protocollo e per i quali il Protocollo non sia ancora entrato in vigore e ai firmatari.
7. Ogni emendamento che non riguardi un allegato entra in vigore, per le Parti che lo hanno ratificato, accettato o approvato, il novantesimo giorno successivo alla data in cui il depositario ha ricevuto gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione di almeno tre quarti delle Parti che erano tali al momento dell'adozione dell'emendamento. In seguito, per qualsiasi altra Parte, l'emendamento entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data in cui detta Parte ha depositato il proprio strumento di ratifica, accettazione o approvazione dell'emendamento.

8. Qualora una Parte non accetti un emendamento riguardante un allegato, essa ne informa per iscritto il depositario entro dodici mesi dalla data di trasmissione dell'emendamento da parte del depositario medesimo. Quest'ultimo informa immediatamente tutte le Parti di tutte le notifiche ricevute. Le Parti possono ritirare in qualsiasi momento una precedente notifica di non accettazione, e in tal caso l'emendamento dell'allegato entra in vigore per la Parte interessata.

9. Allo scadere di dodici mesi dalla data di trasmissione da parte del depositario ai sensi del paragrafo 6, l'emendamento di un allegato entra in vigore per le Parti che non hanno presentato una notifica al depositario ai sensi del paragrafo 8, a condizione che in quel momento non più di un terzo delle Parti che erano tali al momento dell'adozione dell'emendamento abbia presentato una notifica relativa ad esso.

10. Se un emendamento di un allegato è collegato direttamente a un emendamento del presente Protocollo, il nuovo emendamento entra in vigore soltanto al momento dell'entrata in vigore dell'emendamento del Protocollo.

Art. 21 Segretariato

Il segretario esecutivo della Commissione economica per l'Europa svolge le seguenti funzioni di segretariato per il presente Protocollo:

- a) preparazione e assistenza in relazione alle sessioni della riunione delle Parti;
- b) trasmissione alle Parti delle relazioni e delle altre informazioni ricevute a norma del presente Protocollo;
- c) comunicazione delle attività del segretariato alla riunione delle Parti;
- d) qualsiasi altra funzione determinata dalla riunione delle Parti sulla base delle risorse disponibili.

Art. 22 Controllo dell'osservanza del Protocollo

Nella sua prima sessione la riunione delle Parti stabilisce per consenso procedure di cooperazione e meccanismi istituzionali di natura extragiudiziale, non contenziosa e consultiva volti a valutare e promuovere l'osservanza delle disposizioni del presente Protocollo e ad affrontare i casi di mancata osservanza. Nello stabilire tali procedure e meccanismi, la riunione delle Parti esamina tra l'altro l'opportunità di accettare informazioni trasmesse dal pubblico su questioni connesse al presente Protocollo.

Art. 23 Risoluzione delle controversie

1. Qualora sull'interpretazione o sull'applicazione del presente Protocollo sorga una controversia fra due o più Parti, queste cercano di risolverla attraverso negoziati o attraverso qualsiasi altro mezzo pacifico di risoluzione delle controversie da esse ritenuto opportuno.
2. All'atto della firma, ratifica, accettazione, approvazione o adesione al presente Protocollo, o in qualsiasi momento successivo, uno Stato può dichiarare per iscritto al depositario di riconoscere come obbligatorio, per ogni controversia non risolta a

norma del paragrafo 1, uno o entrambi i seguenti mezzi di risoluzione delle controversie nei confronti delle Parti che accettino lo stesso obbligo:

- a) il deferimento della controversia alla Corte internazionale di giustizia;
- b) la procedura di arbitrato definita nell'allegato IV.

Le organizzazioni regionali di integrazione economica possono rendere una dichiarazione di effetto equivalente con riferimento all'arbitrato, secondo le procedure di cui alla lettera b).

3. Se le parti della controversia hanno accettato entrambi i mezzi di risoluzione indicati nel paragrafo 2, la controversia viene deferita unicamente alla Corte internazionale di giustizia, salvo che le parti non decidano diversamente.

Art. 24 Firma

Il presente Protocollo è aperto alla firma a Kiev (Ucraina) dal 21 al 23 maggio 2003 in occasione della Quinta conferenza ministeriale «Ambiente per l'Europa» e successivamente presso la sede delle Nazioni Unite a New York fino al 31 dicembre 2003 e può essere sottoscritto da tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite e dalle organizzazioni regionali di integrazione economica costituite da Stati sovrani membri delle Nazioni Unite alle quali gli Stati membri abbiano trasferito le proprie competenze nelle materie disciplinate dal presente Protocollo, inclusa la competenza a concludere trattati su tali materie.

Art. 25 Depositario

Il Segretario generale delle Nazioni Unite svolge le funzioni di depositario del presente Protocollo.

Art. 26 Ratifica, accettazione, approvazione e adesione

1. Il presente Protocollo è soggetto a ratifica, accettazione o approvazione degli Stati e delle organizzazioni regionali di integrazione economica di cui all'articolo 24 da cui è stato sottoscritto.

2. Il presente Protocollo è aperto all'adesione degli Stati e delle organizzazioni regionali di integrazione economica di cui all'articolo 24 a decorrere dal 1° gennaio 2004.

3. Qualsiasi organizzazione regionale di integrazione economica di cui all'articolo 24 che diventi Parte del presente Protocollo senza che alcuno dei suoi Stati membri ne sia Parte è soggetta a tutti gli obblighi imposti dal Protocollo stesso. Qualora uno o più Stati membri di tale organizzazione siano Parti del presente Protocollo, l'organizzazione e i suoi Stati membri stabiliscono le rispettive responsabilità ai fini dell'adempimento degli obblighi imposti dal Protocollo stesso. In tal caso, l'organizzazione e gli Stati membri non possono esercitare contemporaneamente i diritti previsti dal presente Protocollo.

4. Nel proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, ciascuna organizzazione regionale di integrazione economica di cui all'articolo 24 dichiara il proprio ambito di competenza nelle materie disciplinate dal presente Protocollo. Dette

organizzazioni informano inoltre il depositario di ogni modifica sostanziale del proprio ambito di competenza.

Art. 27 Entrata in vigore

1. Il presente Protocollo entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data del deposito del sedicesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.
2. Ai fini del paragrafo 1, gli strumenti depositati dalle organizzazioni regionali di integrazione economica non sono computati in aggiunta a quelli depositati dai rispettivi Stati membri.
3. Per ogni Stato od organizzazione regionale di integrazione economica che ratifichi, accetti o approvi il presente Protocollo o vi aderisca dopo il deposito del sedicesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, il Protocollo entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data del deposito dello strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione da parte di tale Stato od organizzazione.

Art. 28 Riserve

Non sono ammesse riserve al presente Protocollo.

Art. 29 Denuncia

Trascorsi tre anni dall'entrata in vigore del presente Protocollo nei propri confronti, ciascuna Parte può in qualsiasi momento denunciare il Protocollo mediante notifica scritta al depositario. La denuncia ha effetto a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla sua ricezione presso il depositario.

Art. 30 Testi facenti fede

L'originale del presente Protocollo, i cui testi in lingua francese, inglese e russa fanno ugualmente fede, è depositato presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.

In fede di che, i sottoscritti, a tal fine debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Kiev il ventuno maggio duemilatré.

(Seguono le firme)

Allegato I

Attività

N°	Attività	Soglia di capacità (colonna 1)	Soglia di dipendenti (colonna 2)
1.	Settore energetico		
a)	Raffinerie di petrolio e di gas	*	10 dipendenti
b)	Impianti di gassificazione e liquefazione	*	
c)	Centrali termiche ed altri impianti di combustione	Potenza termica di 50 megawatt (MW)	
d)	Cokerie	*	
e)	Frantoi rotatori per il carbone	Capacità di 1 tonnellata l'ora e	
f)	Impianti per la produzione di prodotti a base di carbone e di combustibili solidi non fumogeni	*	
2.	Produzione e trasformazione dei metalli		
a)	Impianti di arrostimento o sinterizzazione di minerali metallici compresi i minerali solforati	*	10 dipendenti
b)	Impianti per la produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria), compresa la colata continua	Capacità di 2,5 tonnellate l'ora	
c)	Impianti per la trasformazione dei metalli ferrosi mediante: i) laminazione a caldo ii) forgiatura con magli iii) applicazione di strati protettivi di metallo fuso	Capacità di 20 tonnellate di acciaio grezzo l'ora Energia di 50 chilojoule per maglio e potenza calorifica superiore a 20 MW Capacità di trattamento di 2 tonnellate di acciaio grezzo l'ora	
d)	Fonderie di metalli ferrosi	Capacità di produzione di 20 tonnellate al giorno	
e)	Impianti: i) per la produzione di metalli grezzi non ferrosi da minerali, concentrati o materie prime secondarie mediante processi metallurgici, chimici o elettrolitici	*	

N°	Attività	Soglia di capacità (colonna 1)	Soglia di dipendenti (colonna 2)
	ii) per la fusione, comprese le leghe, di metalli non ferrosi, inclusi i prodotti di recupero (affinazione, formatura in fonderia ecc.)	Capacità di fusione di 4 tonnellate al giorno per il piombo e il cadmio o di 20 tonnellate al giorno per tutti gli altri metalli	
f)	Impianti per il trattamento superficiale di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici	Volume delle vasche di trattamento pari a 30 m ³	
3. Industria mineraria			
a)	Coltivazione sotterranea e operazioni connesse	*	10 dipendenti
b)	Coltivazione a cielo aperto	Sito di 25 ettari superficie	
c)	Impianti per la produzione di: i) clinker (cemento) in forni rotativi ii) calce viva in forni rotativi iii) clinker (cemento) o calce viva in altri forni	Capacità di produzione di 500 tonnellate al giorno Capacità di produzione superiore a 50 tonnellate al giorno Capacità di produzione di 50 tonnellate al giorno	
d)	Impianti per la produzione di amianto e la fabbricazione di prodotti a base di amianto	*	
e)	Impianti per la fabbricazione del vetro, comprese le fibre di vetro	Capacità di fusione di 20 tonnellate al giorno	
f)	Impianti per la fusione di sostanze minerali, compresa la produzione di fibre minerali	Capacità di fusione di 20 tonnellate al giorno	
g)	Impianti per la fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres, porcellane	Capacità di produzione di 75 tonnellate al giorno o capacità del forno pari a 4 m ³ e densità di carica per forno di 300 kg/m ³	
4. Industria chimica			
a)	Impianti chimici per la produzione su scala industriale di prodotti chimici organici di base quali:	*	10 dipendenti

N°	Attività	Soglia di capacità	Soglia di dipendenti
		(colonna 1)	(colonna 2)
	i) idrocarburi semplici (lineari o ciclici, saturi o insaturi, alifatici o aromatici) ii) idrocarburi ossigenati, quali alcoli, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, esteri, acetati, eteri, perossidi, resine epossidiche iii) idrocarburi solforati iv) idrocarburi azotati, quali ammine, amidi, composti nitrosi, nitrati o nitrici, nitrili, cianati, isocianati v) idrocarburi fosforosi vi) idrocarburi alogenati vii) composti organometallici viii) materie plastiche di base (polimeri, fibre sintetiche, fibre a base di cellulosa) ix) gomme sintetiche x) coloranti e pigmenti xi) tensioattivi e surfattanti		
b)	Impianti chimici per la produzione su scala industriale di prodotti chimici inorganici di base quali: i) gas, quali ammoniaca, cloro o cloruro di idrogeno, fluoro o fluoruro di idrogeno, ossidi di carbonio, composti dello zolfo, ossidi di azoto, idrogeno, biossido di zolfo, cloruro di carbonile ii) acidi, quali acido cromico, acido fluoridrico, acido fosforico, acido nitrico, acido cloridrico, acido solforico, oleum, acidi solforosi iii) basi, quali idrossido di ammonio, idrossido di potassio, idrossido di sodio iv) sali, quali cloruro di ammonio, clorato di potassio, carbonato di potassio, carbonato di sodio, perborato, nitrato di argento v) metalloidi, ossidi metallici o altri composti inorganici, quali carburo di calcio, silicio, carburo di silicio	*	
c)	Impianti chimici per la produzione su scala industriale di fertilizzanti a base di fosforo, azoto o potassio (fertilizzanti semplici o composti)	*	
d)	Impianti chimici per la produzione su scala industriale di prodotti fitosanitari di base e di biocidi	*	
e)	Impianti che utilizzano un processo chimico o biologico per la fabbricazione su scala industriale di prodotti farmaceutici di base	*	
f)	Impianti per la fabbricazione su scala industriale di esplosivi e prodotti pirotecnici	*	
5.	Gestione dei rifiuti e delle acque reflue		

N°	Attività	Soglia di capacità (colonna 1)	Soglia di dipendenti (colonna 2)
a)	Impianti di incenerimento, pirolisi, recupero, trattamento chimico o scarica di rifiuti pericolosi	Ricezione di 10 tonnellate al giorno	10 dipendenti
b)	Impianti di incenerimento dei rifiuti urbani	Capacità di 3 tonnellate l'ora	
c)	Impianti per lo smaltimento di rifiuti non pericolosi	Capacità di 50 tonnellate al giorno	
d)	Discariche (escluse le discariche di rifiuti inerti)	Ricezione di 10 tonnellate al giorno o capacità totale di 25 000 tonnellate	
e)	Impianti per lo smaltimento o il recupero di carcasse e di residui di animali	Capacità di trattamento di 10 tonnellate al giorno	
f)	Impianti di trattamento delle acque reflue urbane	Capacità di 100 000 abitanti equivalenti	
g)	Impianti a gestione indipendente per il trattamento delle acque reflue industriali risultanti da una o più delle attività del presente allegato	Capacità di 10 000 m ³ al giorno	
6. Produzione e lavorazione della carta e del legno			
a)	Impianti industriali per la fabbricazione di pasta per carta a partire da legno o altre materie fibrose	*	10 dipendenti
b)	Impianti industriali per la fabbricazione di carta e cartone e altri prodotti primari del legno (come truciolati, pannelli di fibre e compensati)	Capacità di produzione di 20 tonnellate al giorno	
c)	Impianti industriali per la conservazione del legno e dei prodotti del legno mediante sostanze chimiche	Capacità di produzione di 50 m ³ al giorno	
7. Allevamento intensivo e acquacoltura			
a)	Impianti per l'allevamento intensivo di pollame o suini	i) 40 000 posti per il pollame ii) 2000 posti per i suini da produzione (di oltre 30 kg) iii) 750 posti per le scrofe	10 dipendenti
b)	Acquacoltura intensiva	1000 tonnellate di pesci e molluschi l'anno	
8. Prodotti animali e vegetali del settore alimentare e delle bevande			

N°	Attività	Soglia di capacità (colonna 1)	Soglia di dipendenti (colonna 2)
a)	Mattatoi	Capacità di produzione di carcasce di 50 tonnellate al giorno	10 dipendenti
b)	Trattamento e trasformazione destinati alla fabbricazione di prodotti alimentari e bevande a partire da: i) materie prime animali (diverse dal latte) ii) materie prime vegetali	Capacità di produzione di prodotti finiti di 75 tonnellate al giorno Capacità di produzione di prodotti finiti di 300 tonnellate al giorno (valore medio su base trimestrale)	
c)	Trattamento e trasformazione del latte	Capacità di ricezione di 200 tonnellate di latte al giorno (valore medio su base annuale)	
9. Altre attività			
a)	Impianti di pretrattamento (operazioni di lavaggio, imbianchimento, mercerizzazione) o tintura di fibre o tessili	Capacità di trattamento di 10 tonnellate al giorno	10 dipendenti
b)	Impianti per la concia delle pelli	Capacità di trattamento di 12 tonnellate di prodotti finiti al giorno	
c)	Impianti per il trattamento di superficie di materie, oggetti o prodotti mediante solventi organici, in particolare per apprettare, stampare, spalmare, sgrassare, impermeabilizzare, incollare, verniciare, pulire o impregnare	Capacità di consumo di solvente di 150 kg l'ora o 200 tonnellate l'anno	
d)	Impianti per la fabbricazione di carbonio (carbone duro) o grafite artificiale mediante incenerimento o grafitizzazione	*	
e)	Impianti per la costruzione e la verniciatura o la sverniciatura delle navi	Capacità di lavorare su navi di 100 m di lunghezza	

Note esplicative:

La colonna 1 contiene le soglie di capacità di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a).

L'asterisco (*) indica che non esiste una soglia di capacità (tutti gli impianti sono soggetti agli obblighi di comunicazione).

La colonna 2 contiene la soglia di dipendenti di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b).

Per «10 dipendenti» si intende l'equivalente di 10 dipendenti a tempo pieno.

Allegato II

Sostanze inquinanti

N°	Numero CAS	Sostanza inquinante	Soglia di emissione (colonna 1)			Soglia di trasferimento fuori sito delle sostanze inquinanti (colonna 2) (kg/anno)	Soglia di produzione, lavorazione o utilizzo (colonna 3) (kg/anno)
			Nell'aria (colonna 1a) (kg/anno)	Nell'acqua (colonna 1b) (kg/anno)	Nel suolo (colonna 1c) (kg/anno)		
1	74-82-8	Metano (CH ₄)	100 000	–	–	–	*
2	630-08-0	Monossido di carbonio (CO)	500 000	–	–	–	*
3	124-38-9	Biossido di carbonio (CO ₂)	100 milioni	–	–	–	*
4		Idrofluorocarburi (HFC)	100	–	–	–	*
5	10024-97-2	Ossido di azoto (N ₂ O)	10 000	–	–	–	*
6	7664-41-7	Ammoniaca (NH ₃)	10 000	–	–	–	10 000
7		Composti organici volatili diversi dal metano (COVNM)	100 000	–	–	–	*
8		Ossidi di azoto (NO _x /NO ₂)	100 000	–	–	–	*
9		Perfluorocarburi (PFC)	100	–	–	–	*
10	2551-62-4	Esaffluoruro di zolfo (SF ₆)	50	–	–	–	*
11		Ossidi di zolfo (SO _x /SO ₂)	150 000	–	–	–	*
12		Totale azoto	–	50 000	50 000	10 000	10 000
13		Totale fosforo	–	5 000	5 000	10 000	10 000
14		Idroclorofluorocarburi (HCFC)	1	–	–	100	10 000

N°	Numero CAS	Sostanza inquinante	Soglia di emissione (colonna 1)			Soglia di trasferimento fuori sito delle sostanze inquinanti (colonna 2) (kg/anno)	Soglia di produzione, lavorazione o utilizzo (colonna 3) (kg/anno)
			Nell'aria (colonna 1a) (kg/anno)	Nell'acqua (colonna 1b) (kg/anno)	Nel suolo (colonna 1c) (kg/anno)		
15		Clorofluorocarburi (CFC)	1	–	–	100	10 000
16		Halon	1	–	–	100	10 000
17	7440-38-2	Arsenico e composti (espressi come As)	20	5	5	50	50
18	7440-43-9	Cadmio e composti (espressi come Cd)	10	5	5	5	5
19	7440-47-3	Cromo e composti (espressi come Cr)	100	50	50	200	10 000
20	7440-50-8	Rame e composti (espressi come Cu)	100	50	50	500	10 000
21	7439-97-6	Mercurio e composti (espressi come Hg)	10	1	1	5	5
22	7440-02-0	Nichel e composti (espressi come Ni)	50	20	20	500	10 000
23	7439-92-1	Piombo e composti (espressi come Pb)	200	20	20	50	50
24	7440-66-6	Zinco e composti (espressi come Zn)	200	100	100	5 000	10 000
25	15972-60-8	Alacloro	–	1	1	5	10 000
26	309-00-2	Aldrin	1	1	1	1	1
27	1912-24-9	Atrazina	–	1	1	5	10 000
28	57-74-9	Clordano	1	1	1	1	1
29	143-50-0	Clordecone	1	1	1	1	1
30	470-90-6	Clorfenvinfos	–	1	1	5	10 000
31	85535-84-8	Cloroalcani, C ₁₀ -C ₁₃	–	1	1	10	10 000
32	2921-88-2	Clorpirifos	–	1	1	5	10 000

N°	Numero CAS	Sostanza inquinante	Soglia di emissione (colonna 1)			Soglia di trasferimento fuori sito delle sostanze inquinanti (colonna 2) (kg/anno)	Soglia di produzione, lavorazione o utilizzo (colonna 3) (kg/anno)
			Nell'aria (colonna 1a) (kg/anno)	Nell'acqua (colonna 1b) (kg/anno)	Nel suolo (colonna 1c) (kg/anno)		
33	50-29-3	DDT	1	1	1	1	1
34	107-06-2	1,2-dicloroetano (EDC)	5 000	10	10	100	10 000
35	75-09-2	Diclorometano (DCM)	5 000	10	10	100	10 000
36	60-57-1	Dieldrin	1	1	1	1	1
37	330-54-1	Diuron	–	1	1	5	10 000
38	115-29-7	Endosulfan	–	1	1	5	10 000
39	72-20-8	Endrin	1	1	1	1	1
40		Composti organici alogenati (espressi come AOX)	–	5 000	5 000	5 000	10 000
41	76-44-8	Eptacloro	1	1	1	1	1
42	118-74-1	Esaclorobenzene (HCB)	10	1	1	1	5
43	87-68-3	Esaclorobutadiene (HCBd)	–	1	1	5	10 000
44	608-73-1	1,2,3,4,5,6-esaclorocicloesano (HCH)	10	1	1	1	10
45	58-89-9	Lindano	1	1	1	1	1
46	2385-85-5	Mirex	1	1	1	1	1
47		PCDD +PCDF (diossine + furani) (espressi come TEQ)	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001
48	608-93-5	Pentaclorobenzene	1	1	1	5	50
49	87-86-5	Pentaclorofenolo (PCP)	10	1	1	5	10 000
50	1336-36-3	Bifenili policlorurati (PCB)	0,1	0,1	0,1	1	50

N°	Numero CAS	Sostanza inquinante	Soglia di emissione (colonna 1)			Soglia di trasferimento fuori sito delle sostanze inquinanti (colonna 2) (kg/anno)	Soglia di produzione, lavorazione o utilizzo (colonna 3) (kg/anno)
			Nell'aria (colonna 1a) (kg/anno)	Nell'acqua (colonna 1b) (kg/anno)	Nel suolo (colonna 1c) (kg/anno)		
51	122-34-9	Simazina	–	1	1	5	10 000
52	127-18-4	Tetracloroetilene (PER)	2 000	–	–	5 000	10 000
53	56-23-5	Tetraclorometano (TCM)	100	–	–	5 000	10 000
54	12002-48-1	Triclorobenzeni (TCB)	10	–	–	5 000	10 000
55	71-55-6	1,1,1-tricloroetano	100	–	–	5 000	10 000
56	79-34-5	1,1,2,2-tetracloroetano	50	–	–	5 000	10 000
57	79-01-6	Tricloroetilene	2 000	–	–	5 000	10 000
58	67-66-3	Triclorometano	500	–	–	5 000	10 000
59	8001-35-2	Toxafene	1	1	1	1	1
60	75-01-4	Cloruro di vinile	1 000	10	10	100	10 000
61	120-12-7	Antracene	50	1	1	50	50
62	71-43-2	Benzene	1 000	200 (espresso come BTEX) ^a	200 (espresso come BTEX) ^a	2 000 (espresso come BTEX) ^a	10 000
63		Eteri di difenile polibromurati (PBDE)	–	1	1	5	10 000
64		Etossilati di nonilfenolo (NP/NPE) e sostanze connesse	–	1	1	5	10 000
65	100-41-4	Etilbenzene	–	200 (espresso come BTEX) ^a	200 (espresso come BTEX) ^a	2 000 (espresso come BTEX) ^a	10 000
66	75-21-8	Ossido di etilene	1 000	10	10	100	10 000
67	34123-59-6	Isoproturon	–	1	1	5	10 000
68	91-20-3	Naftalene	100	10	10	100	10 000

N°	Numero CAS	Sostanza inquinante	Soglia di emissione (colonna 1)			Soglia di trasferimento fuori sito delle sostanze inquinanti (colonna 2) (kg/anno)	Soglia di produzione, lavorazione o utilizzo (colonna 3) (kg/anno)
			Nell'aria (colonna 1a) (kg/anno)	Nell'acqua (colonna 1b) (kg/anno)	Nel suolo (colonna 1c) (kg/anno)		
69		Composti organostannici (espressi come Sn totale)	–	50	50	50	10 000
70	117-81-7	Ftalato di bis(2-etilesile) (DEHP)	10	1	1	100	10 000
71	108-95-2	Fenoli (espressi come C totale)	–	20	20	200	10 000
72		Idrocarburi policiclici aromatici (IPA) ^b	50	5	5	50	50
73	108-88-3	Toluene	–	200 (espresso come BTEX) ^a	200 (espresso come BTEX) ^a	2 000 (espresso come BTEX) ^a	10 000
74		Tributilstagno e composti	–	1	1	5	10 000
75		Trifenilstagno e composti	–	1	1	5	10 000
76		Carbonio organico totale (TOC) (espresso come C totale o COD/3)	–	50 000	–	–	**
77	1582-09-8	Trifluralina	–	1	1	5	10 000
78	1330-20-7	Xileni	–	200 (espresso come BTEX) ^a	200 (espresso come BTEX) ^a	2 000 (espresso come BTEX) ^a	10 000
79		Cloruri (espressi come Cl totale)	–	2 milioni	2 milioni	2 milioni	10 000 ^c
80		Cloro e composti inorganici (espressi come HCl)	10 000	–	–	–	10 000
81	1332-21-4	Amianto	1	1	1	10	10 000
82		Cianuri (espressi come CN totale)	–	50	50	500	10 000
83		Fluoruri (espressi come F totale)	–	2 000	2 000	10 000	10 000 ^c
84		Fluoro e composti inorganici (espressi come HF)	5 000	–	–	–	10 000
85	74-90-8	Acido cianidrico (HCN)	200	–	–	–	10 000

N°	Numero CAS	Sostanza inquinante	Soglia di emissione (colonna 1)			Soglia di trasferimento fuori sito delle sostanze inquinanti (colonna 2) (kg/anno)	Soglia di produzione, lavorazione o utilizzo (colonna 3) (kg/anno)
			Nell'aria (colonna 1a) (kg/anno)	Nell'acqua (colonna 1b) (kg/anno)	Nel suolo (colonna 1c) (kg/anno)		
86		Particolato (PM ₁₀)	50 000	–	–	–	*

^a Occorre comunicare i dati relativi alle singole sostanze inquinanti se viene superata la soglia per i BTEX (parametro globale che fa riferimento a benzene, toluene, etilbenzene e xilene).

^b Per quanto riguarda gli idrocarburi policiclici aromatici (IPA), vanno misurati il benzo(a)pirene (50-32-8), il benzo(b)fluorantene (205-99-2), il benzo(k)fluorantene (207-08-9) e l'indeno(1,2,3-cd)pirene (193-39-5) (ai sensi del Protocollo sugli inquinanti organici persistenti alla Convenzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza).

^c Espressi come composti inorganici.

Note esplicative:

Per «numero CAS» della sostanza inquinante si intende l'identificatore del Chemical Abstracts Service.

La colonna 1 contiene le soglie di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), punti i) e iv). Se viene superata la soglia stabilita per uno dei tre comparti (aria, acqua o suolo), le Parti che hanno optato per un sistema di presentazione dei dati ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera a) hanno l'obbligo di comunicare le informazioni relative alle emissioni o, per le sostanze inquinanti immesse nelle acque reflue destinate al trattamento, i trasferimenti nell'ambiente relativi a quel comparto effettuati dall'impianto in questione.

La colonna 2 contiene le soglie di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), punto ii). Se viene superata la soglia indicata in tale colonna per una determinata sostanza inquinante, le Parti che hanno optato per un sistema di presentazione dei dati ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), punto ii) hanno l'obbligo di comunicare le informazioni relative ai trasferimenti fuori sito di tale sostanza effettuati dall'impianto in questione.

La colonna 3 contiene le soglie di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b). Se viene superata la soglia indicata in tale colonna per una determinata sostanza inquinante, le Parti che hanno optato per un sistema di presentazione dei dati ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b) hanno l'obbligo di comunicare le informazioni relative alle emissioni e ai trasferimenti fuori sito di tale sostanza effettuati dall'impianto in questione.

Il trattino (–) indica che il parametro in questione non fa scattare automaticamente gli obblighi di comunicazione dei dati.

L'asterisco (*) indica che, per la sostanza in questione, occorre fare riferimento alla soglia di emissione riportata nella colonna 1a invece che a una soglia di produzione, lavorazione o utilizzo.

Il doppio asterisco (**) indica che, per la sostanza in questione, occorre fare riferimento alla soglia di emissione riportata nella colonna 1b invece che a una soglia di produzione, lavorazione o utilizzo.

Parte A**Operazioni di smaltimento («D»)**

- Deposito sul o nel suolo (ad esempio in discarica)
- Trattamento in ambiente terrestre (ad esempio biodegradazione di rifiuti liquidi o fanghi nei suoli)
- Iniezioni in profondità (ad esempio iniezione di rifiuti pompabili in pozzi, in cupole saline o in faglie geologiche naturali)
- Lagunaggio (ad esempio scarico di rifiuti liquidi o di fanghi in pozzi, stagni o lagune)
- Messa in discarica specialmente allestita (ad esempio sistemazione in alveoli stagni separati, ricoperti e isolati gli uni dagli altri e dall'ambiente)
- Scarico dei rifiuti solidi nell'ambiente idrico eccetto l'immersione
- Immersione, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino
- Trattamento biologico non specificato altrove nel presente allegato, che dia origine a composti o a miscugli eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nella presente parte
- Trattamento fisico-chimico non specificato altrove nel presente allegato, che dia origine a composti o a miscugli eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nella presente parte (ad esempio evaporazione, essiccazione, calcinazione, neutralizzazione, precipitazione)
- Incenerimento a terra
- Incenerimento in mare
- Deposito permanente (ad esempio sistemazione di contenitori in una miniera)
- Raggruppamento prima di una delle operazioni elencate nella presente parte
- Ricondizionamento prima di una delle operazioni elencate nella presente parte
- Deposito prima di una delle operazioni indicate nella presente parte

Parte B**Operazioni di recupero («R»)**

- Utilizzo come combustibile (senza incenerimento diretto) o come altro mezzo per produrre energia
- Rigenerazione/recupero dei solventi
- Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi
- Riciclaggio/recupero dei metalli e dei composti metallici
- Riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche
- Rigenerazione degli acidi o delle basi

- Recupero dei prodotti che servono a captare gli inquinanti
- Recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori
- Rigenerazione o altri reimpieghi degli oli
- Spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura o dell'ecologia
- Uso di materiali residui ottenuti con una delle operazioni di recupero già indicate nella presente parte
- Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni di recupero già indicate nella presente parte
- Accumulo di materiale da sottoporre a una delle operazioni indicate nella presente parte

*Allegato IV***Arbitrato**

1. Qualora una controversia venga sottoposta ad arbitrato in forza dell'articolo 23, paragrafo 2 del presente Protocollo, la parte o le parti notifica(no) la materia del contendere attraverso i canali diplomatici alla o alle controparti e al segretariato, indicando in particolare gli articoli del presente Protocollo di cui è controversa l'interpretazione o l'applicazione. Il segretariato trasmette le informazioni ricevute a tutte le Parti del presente Protocollo.
2. Il tribunale arbitrale si compone di tre membri. Le due parti della controversia nominano ciascuna un arbitro; i due arbitri così nominati designano di comune accordo un terzo arbitro che assume le funzioni di presidente. Questi non deve essere cittadino di alcuna delle parti della controversia, né risiedere nel territorio di una di esse, né essere al servizio di una di esse, né essersi già occupato della questione a qualsiasi titolo.
3. Se il presidente del tribunale arbitrale non è stato designato entro due mesi dalla nomina del secondo arbitro, il segretario esecutivo della Commissione economica per l'Europa, su richiesta di una parte della controversia, designa il presidente entro un ulteriore termine di due mesi.
4. Se una parte della controversia non procede alla nomina di un arbitro entro due mesi dalla notifica di cui al paragrafo 1, l'altra parte informa al riguardo il segretario esecutivo della Commissione economica per l'Europa, che designa il presidente del tribunale arbitrale entro un ulteriore termine di due mesi. Non appena designato, il presidente chiede alla parte che non ha nominato l'arbitro di provvedere alla nomina entro due mesi. Decorso inutilmente tale termine, il presidente ne informa il segretario esecutivo della Commissione economica per l'Europa che procede alla nomina entro un ulteriore termine di due mesi.
5. Il tribunale decide a norma del diritto internazionale e delle disposizioni del presente Protocollo.
6. Ogni tribunale istituito ai sensi del presente allegato stabilisce il proprio regolamento interno.
7. Le decisioni del tribunale, tanto sulle questioni di procedura quanto su quelle di merito, sono prese a maggioranza dei membri.
8. Il tribunale prende qualsiasi provvedimento opportuno per l'accertamento dei fatti.
9. Le parti della controversia agevolano l'attività del tribunale arbitrale ed in particolare, con tutti i mezzi a loro disposizione:
 - a) forniscono al tribunale tutti i documenti, i servizi e le informazioni utili;
 - b) se necessario, mettono il tribunale in condizione di citare testimoni o periti e di raccogliere le loro deposizioni.
10. Le parti e gli arbitri tutelano il segreto di tutte le informazioni riservate acquisite durante il procedimento arbitrale.

11. Il tribunale può, su richiesta di una delle parti, raccomandare l'adozione di misure provvisorie di salvaguardia.
12. Se una delle parti della controversia non compare dinanzi al tribunale o rinuncia a difendere la propria causa, l'altra parte può chiedere al collegio di continuare il procedimento e di emettere la decisione finale. L'assenza o la rinuncia di una parte a difendere la propria causa non osta allo svolgimento del procedimento. Prima di pronunciare la decisione finale, il tribunale arbitrale deve accertarsi che la domanda sia fondata in fatto e in diritto.
13. Il tribunale arbitrale può conoscere e decidere delle domande riconvenzionali direttamente connesse all'oggetto della controversia.
14. Salvo che il tribunale arbitrale decida altrimenti in considerazione delle particolari circostanze del caso, le spese del tribunale, compresa la remunerazione dei suoi membri, sono sostenute dalle parti in eguale misura. Il tribunale tiene un registro delle proprie spese e fornisce alle parti un rendiconto conclusivo.
15. Ogni Parte del presente Protocollo che abbia, riguardo all'oggetto della controversia, un interesse giuridicamente rilevante e che possa subire gli effetti di una decisione sul caso, può intervenire nel procedimento previo consenso del tribunale.
16. Il tribunale arbitrale pronuncia la decisione entro cinque mesi dalla sua costituzione salvo che ritenga necessaria una proroga per un termine non superiore a cinque mesi.
17. La decisione del tribunale arbitrale deve essere motivata. Essa è definitiva e vincolante per tutte le parti della controversia. La decisione viene comunicata dal tribunale arbitrale alle parti e al segretariato. Il segretariato trasmette le informazioni ricevute a tutte le Parti del presente Protocollo.
18. Qualsiasi controversia tra le parti in merito all'interpretazione o all'esecuzione della decisione finale può essere sottoposta da una di esse al tribunale arbitrale che l'ha emessa, o se questo non può essere investito della questione, ad un altro tribunale costituito a tal fine nello stesso modo del primo.

Campo d'applicazione il 16 ottobre 2024, complemento³

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di suc- cessione (S)		Entrata in vigore	
Albania	16 giugno	2009 A	8 ottobre	2009
Austria	23 marzo	2010	21 giugno	2010
Belgio*	12 marzo	2009	8 ottobre	2009
Bulgaria	15 gennaio	2010	15 aprile	2010
Ceca, Repubblica	12 agosto	2009	10 novembre	2009
Cipro	5 novembre	2012	3 febbraio	2012
Croazia	14 luglio	2008	8 ottobre	2009
Danimarca* a	13 ottobre	2008	8 ottobre	2009
Estonia	15 agosto	2007	8 ottobre	2009
Finlandia	21 aprile	2009	8 ottobre	2009
Francia*	10 luglio	2009	8 ottobre	2009
Germania	28 agosto	2007	8 ottobre	2009
Irlanda	20 giugno	2012	18 settembre	2012
Israele*	14 gennaio	2013 A	14 aprile	2013
Italia	23 novembre	2020	21 febbraio	2021
Kazakistan	24 gennaio	2020 A	23 aprile	2020
Lettonia	24 aprile	2008	8 ottobre	2009
Lituania	5 marzo	2009	8 ottobre	2009
Lussemburgo	7 febbraio	2006	8 ottobre	2009
Macedonia del Nord	2 novembre	2010	31 gennaio	2011
Malta	20 maggio	2016 A	18 agosto	2016
Moldova	23 dicembre	2013	23 marzo	2014
Montenegro	11 ottobre	2017 S	9 gennaio	2018
Norvegia	27 giugno	2008	8 ottobre	2009
Paesi Bassi	11 febbraio	2008	8 ottobre	2009
Polonia	25 settembre	2012	24 dicembre	2012
Portogallo	8 ottobre	2009	6 gennaio	2010
Regno Unito	31 luglio	2009	29 ottobre	2009
Romania	26 agosto	2009	24 novembre	2009
Serbia*	23 novembre	2011	21 febbraio	2012
Slovacchia	1° aprile	2008 A	8 ottobre	2009
Slovenia	23 aprile	2010	22 luglio	2010
Spagna	24 settembre	2009	23 dicembre	2009
Svezia	15 ottobre	2008	8 ottobre	2009
Svizzera	27 aprile	2007	8 ottobre	2009
Ucraina	2 maggio	2016	31 luglio	2016

³ Completa quelli in RU **2009** 5133; **2012** 1665; **2016** 1659; **2019** 851; **2020** 3429; **2024** 571.

Una versione aggiornata del campo di applicazione è pubblicata sulla piattaforma di pubblicazione del diritto federale «Fedlex» all'indirizzo seguente: www.fedlex.admin.ch/it/treaty.

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di suc- cessione (S)	Entrata in vigore		
Ungheria	13 luglio 2009	11 ottobre	2009	
Unione europea*	21 febbraio 2006	8 ottobre	2009	

* Riserve e dichiarazioni.

Le riserve e dichiarazioni non sono pubblicate nella RU. Il testo, francese ed inglese, può essere consultato sul sito Internet dell'Organizzazione delle Nazioni Unite: <https://treaties.un.org> > Enregistrement et Publication > Recueil des Traités des Nations Unies, oppure ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.

^a Il Prot. non si applica alle Isole Faerøer e alla Groenlandia.